

--Allegato B al rep. 33495 racc. 16369 Notaio Rita Fochesato--

-----S T A T U T O -----

-----Art. 1 - Denominazione, Durata-----

1. L'Associazione è denominata **"INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO ORIENTE OCCIDENTE"**, di seguito indicata anche come "Associazione".-----

Con l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS), l'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di "Ente del Terzo Settore"; gli estremi di iscrizione nel RUNTS dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; la denominazione sarà la seguente: "INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO ORIENTE OCCIDENTE Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO ORIENTE OCCIDENTE ETS".--

2. L'Associazione ha durata illimitata.-----

-----Art. 2 - Sede-----

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN) in Corso Rosmini n. 58.-----

2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.-----

-----Art. 3 - Scopo, Finalità, Oggetto-----

1. L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.-----

2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di cui alla lettera i) dell'articolo 5, comma 1, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----

L'Associazione si propone di contribuire alla diffusione e elevazione della cultura del teatro, della danza e della musica nel territorio provinciale e nazionale attuando le seguenti iniziative:-----

a. l'organizzazione di "Oriente Occidente Dance Festival", da ritenersi punto di incontro internazionale delle più significative esperienze artistiche specificatamente rivolte al settore della danza contemporanea e della relativa attività formativa nonché occasione volta ad inserire il Trentino nei più importanti circuiti italiani ed esteri dell'arte e della cultura;-----

b. la promozione, la diffusione e l'organizzazione di spettacoli, concerti, conferenze, convegni ed altre iniziative che

abbiano qualità artistiche, spettacolari e rigore scientifico nonché lo sviluppo di percorsi di formazione nell'ambito delle arti dello spettacolo dal vivo;-----

c. la collaborazione con enti locali, loro consorzi e associazioni e con istituzioni culturali pubbliche e private provinciali, nazionali e internazionali e, in genere, con ogni ente pubblico e privato che possa contribuire alla riuscita delle iniziative dell'Associazione;-----

d. ospitare, programmare, produrre e/o co-produrre spettacoli espressione della migliore tradizione del teatro d'arte, della danza e del teatro musicale; favorire la qualità artistica ed il costante rinnovamento dell'offerta artistica, promuovere l'innovazione, l'utilizzo di nuove tecnologie, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, i nuovi linguaggi propri di ambiti e culture diverse, con particolare attenzione alla contemporaneità ed alla multidisciplinarietà;-----

e. contribuire al rafforzamento del sistema nazionale della danza contemporanea e allo sviluppo della giovane danza italiana con il supporto ad artisti/e associati/e, scelti dalla direzione artistica e attraverso un programma annuale di residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale;-----

f. curare la formazione accademica, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale di attori/ici e danzatori/ici e di ogni altro profilo artistico, tecnico, produttivo e organizzativo afferente alle discipline coreutiche e dell'ambito culturale in generale, anche attraverso iniziative di carattere promozionale, propedeutico e formativo (es. *stage*, corsi, *workshop* etc.), direttamente e/o in collaborazione con enti di formazione accreditati, istituti scolastici, università, enti di ricerca e formazione superiore.-----

-----**Art. 4 - Attività**-----

1. L'Associazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle prime; in particolare, l'Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:-----

a. promuovere, sostenere e organizzare iniziative culturali e/o coreutiche, formative e didattiche, rivolte al mondo della scuola di qualsiasi ordine e grado e dell'università, con utilizzo e valorizzazione dello strumento danza come mezzo d'espressione e strumento innovativo nel processo educativo, incentivando la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e formative relative allo spettacolo dal vivo e rivolte a docenti e a studenti/esse;-----

b. partecipare, anche attraverso idonee forme di partenariato, a progetti finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato o dalle Regioni, nel settore delle attività culturali, con particolare riferimento allo spettacolo;-----

- c. curare la raccolta e la conservazione dei documenti cartacei, fotografici e audiovisivi attinenti lo spettacolo, anche attraverso lo sviluppo di strumenti tecnologici di archiviazione;-----
- d. acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il godimento a qualsiasi titolo, in relazione a beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali, utili o necessari per l'espletamento delle proprie attività;-----
- e. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del CTS; stipulare contratti e convenzioni con enti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;-----
- f. richiedere i finanziamenti per le operazioni programmate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del CTS;-----
- g. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web e, comunque, in tutte le forme consentite dall'articolo 7 del CTS;-----
- h. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, di società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;-----
- i. realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Associazione;-----
- l. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività utile per il raggiungimento delle finalità di cui a presente statuto, ivi comprese attività di merchandising.-----
2. L'organo deputato ad individuare in concreto "le attività diverse" di cui all'articolo 6 del CTS è il Consiglio Direttivo.-----

-----**Art. 5 - Norme sull'Ordinamento Interno**-----

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati/e; le cariche associative sono elettive e possono esservi nominati/e tutti gli associati/e in regola con il versamento delle quote associative.-----
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati/e riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.-----

-----**Art. 6 - Associati e Associate**-----

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche nonché altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, se condividono gli stessi scopi dell'Associazione.-----
2. Gli enti sono rappresentati dal/la legale rappresentante

oppure da altro soggetto legittimato ai sensi di legge e di statuto.-----

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso ai sensi di legge e di statuto.-----

-----**Art. 7 - Procedura di ammissione**-----

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda scritta, con indicazione dei motivi della richiesta, al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il/la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Associativo e degli eventuali Regolamenti Interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea nonché a partecipare alla vita associativa.-----

2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda stessa. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.-----

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al/la nuovo/a associato/a entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli/ella deve essere iscritto/a nel Libro degli Associati.-----

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato; entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, l'interessato/a può chiedere che sull'istanza e sulla delibera del Consiglio Direttivo si pronunci l'Assemblea (in forma ordinaria). Entro la prima adunanza successiva, l'Assemblea, se non appositamente convocata, delibera in merito e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della delibera, ne viene data comunicazione all'interessato/a con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione.-----

-----**Art. 8 - Diritti e Doveri degli Associati e delle Associate**-----

1. Gli/Le Associati/e hanno i seguenti Diritti:-----

a. il diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto (alle condizioni di cui all'articolo 14 dello statuto), compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;-----

b. il diritto di essere informati/e di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;-----

c. il diritto di esaminare i Libri Associativi; al fine di esercitare tale diritto, l'associato/a deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni; la presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;-----

d. ogni altro diritto riconosciuto agli/alle associati/e dalla legge e dallo statuto.-----

2. L'esercizio dei diritti associativi spetta agli/alle associati/e fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli Associati, sempre che essi/esse siano in regola con il versamento della quota associativa iniziale e con il versamento delle eventuali quote successive, eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea, che è disciplinato dall'articolo 14 del presente statuto.-----

3. Gli/le Associati/e hanno il Dovere di:-----

a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra gli/le associati/e nonché tra questi ultimi/e e gli organi associativi;-----

b. rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;-----

c. versare la quota associativa iniziale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo nonché le eventuali quote associative successive annuali fissate dal Consiglio Direttivo.-----

4. Le quote e le posizioni giuridiche relative ai contributi associativi non sono trasferibili.-----

----**Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**----

1. La qualità di associato/a si perde:-----

a. per recesso: ogni associato/a può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o con PEC; il recesso ha effetto immediato;-----

b. per decadenza, nelle seguenti ipotesi: per mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio annuale associativo; il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli/le associati/e entro un termine congruo per poter provvedere al versamento; l'associato/a decaduto/a può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;-----

c. per esclusione, nelle seguenti ipotesi: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari o delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione; per aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali;-----

d. per morte dell'associato/a persona fisica o per estinzione dell'associato ente giuridico.-----

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato/a entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della deliberazione; contro di esso l'associato/a escluso/a può chiedere che si pronunci l'Assemblea (ordinaria), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo a provarne il ricevimento; l'Assemblea (ordinaria), entro la prima adunanza successiva, se non appositamente convocata, delibera in merito e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della delibera, ne viene data comunicazione all'interessato/a; fino alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria, l'associato/a interessato/a dal provvedimento di esclusione si intende sospeso/a; egli/ella può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.-----

3. L'associato/a receduto/a o deceduto/a o decaduto/a o escluso/a non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

-----**Art. 10 - Organi dell'Associazione**-----

1. Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea degli Associati;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il/la Presidente e l'eventuale Vice Presidente, facenti parte del Consiglio Direttivo;-----
- l'Organo di Controllo, eventuale.-----

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

-----**Art. 11 - L'Assemblea degli Associati:** -----

-----**composizione, modalità di convocazione, funzionamento**-----

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti e tutte gli associati e le associate in regola con il versamento della quota associativa iniziale e delle eventuali quote annuali successive.-----

2. L'assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorre, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo e di Revisione.-----

L'assemblea può essere, inoltre, convocata:-----

- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;-----
- b. su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) degli/delle associati/e, indirizzata al Consiglio Direttivo.-----

Nei casi di cui alle lettere a. e b., il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il/la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, dovranno procedervi, nel più breve tempo possibile, in progressivo ordine: il/la Vice Presidente, se nominato/a; il/la componente del consiglio direttivo più

anziano/a d'età; in caso di inerzia di quest'ultimo/a, l'organo di controllo, se nominato.-----

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto agli/alle associati/e tramite lettera al domicilio risultante nel Libro degli Associati o email all'indirizzo di posta elettronica risultante nel Libro degli Associati, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la della riunione, fatti salvi i termini più lunghi di convocazione previsti da inderogabili norme di legge. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'unica convocazione oppure delle eventuali ulteriori convocazioni, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza delle eventuali successive convocazioni deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la precedente convocazione. L'avviso deve essere spedito, con la medesima modalità e tempistiche, anche ai/alle Consiglieri/e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi dagli stessi comunicati all'atto della loro nomina o successivamente. L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare quando sono presenti tutti gli/le Associati/e, tutti i/le Consiglieri/e e tutti i membri dell'Organo di Controllo.-----

4. L'assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, sempre che tutti/e i/le partecipanti siano identificati/e e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal/la Presidente o da colui/colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.-----

5. L'assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento o rinuncia a svolgere il ruolo, dal/la Vicepresidente, o in sua assenza o suo impedimento o sua rinuncia a svolgere il ruolo, da altro/a componente del Consiglio Direttivo, da eleggersi in sede di riunione assembleare con il voto favorevole della maggioranza dei/delle associati presenti.-----

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla verbalizzante, appositamente nominato/a o legittimato/a ai sensi di legge. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.-----

-----**Art. 12 - Assemblea ordinaria: competenze, quorum**-----

1. Rientra nelle competenze dell'assemblea ordinaria:-----

a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal

Consiglio Direttivo;-----

d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, fissando altresì l'eventuale compenso annuale;-----

e. tra i componenti del Consiglio Direttivo, eleggere e revocare il/la Presidente e l'eventuale Vice Presidente dell'Associazione;-----

f. eleggere e revocare i/le componenti dell'Organo di Controllo, fissando altresì l'eventuale compenso annuale;-----

g. eleggere e revocare il Soggetto deputato alla Revisione Legale dei Conti, fissando altresì l'eventuale compenso annuale;

h. decidere sulle istanze presentate contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo rispetto alle domande di adesione all'Associazione e di esclusione dall'Associazione;-----

i. approvare l'eventuale Regolamento Assembleare, l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;-----

j. deliberare sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi associativi e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;-----

k. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo associativo;-----

l. deliberare su ogni altra materia riservata alla stessa legge o dal presente statuto.-----

2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di più della metà degli/delle associati/e; in eventuale ulteriore convocazione, essa è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli/delle associati/e presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli/delle associati/e presenti nell'unica convocazione oppure nelle eventuali ulteriori convocazioni;-----

3. Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi richiesti da inderogabili norme di legge o da eventuali altre clausole del presente statuto.-----

-----**Art. 13 - Assemblea straordinaria: competenze, quorum**-----

1. Rientra nelle competenze dell'assemblea straordinaria:-----

a. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;-----

b. deliberare in merito a scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.-----

2. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli/delle associati/e e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli/delle associati/e presenti; in eventuali ulteriori convocazioni, essa è validamente costituita con la presenza di più della metà degli/delle associati/e e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli/delle associati/e presenti, fatta salva l'ipotesi di scioglimento

to (art.29).-----

3. Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi richiesti da inderogabili norme di legge o da eventuali altre clausole del presente statuto.-----

-----**Art. 14 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto**-----

1. Ciascun/a associato/a ha diritto ad un solo voto.-----

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli/alle associati/e iscritti/e da almeno novanta giorni nel Libro degli Associati, sempre che essi/esse siano in regola con il versamento della quota associativa iniziale e delle eventuali quote associative annuali. Gli/Le associati/e che non sono iscritti/e da almeno novanta giorni nel Libro degli Associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto e non sono computati/e ai fini del raggiungimento dei quorum.-----

3. Ciascun/a associato/a può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da altro/a associato/a (che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione) mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del/della delegato/a. Ciascun associato/a può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.-----

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche associative, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si vota mediante scrutinio segreto.

-----**Art. 15 - Il Consiglio Direttivo:**-----

-----**composizione, durata in carica**-----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; esso è composto da un numero di membri - compreso il/la Presidente e l'eventuale Vice Presidente - che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque) inclusi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.-----

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, in via preferenziale, tra le persone fisiche associate oppure tra le persone fisiche indicate dagli enti associati (purchè in regola con il versamento della quota associativa iniziale e delle quote annuali successive eventualmente fissate dal Consiglio Direttivo); in ogni caso, almeno la maggioranza dei suoi componenti deve essere eletta tra gli Associati (ossia tra gli Associati persone fisiche o tra le persone fisiche indicate dagli Associati enti giuridici) e solo la minoranza può essere composta da Consiglieri non Associati.-----

Nel caso in cui le persone fisiche siano indicate/designate da Associati enti giuridici che sono Amministrazioni Pubbliche o Enti pubblici, una tale designazione non deve comportare, per l'Associazione, la sottoposizione di quest'ultima a "direzione, coordinamento, controllo" da parte di tali enti, nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, del CTS.-----

3. Non può essere eletto/a Consigliere, e, se nominato/a, decade dalla carica, l'interdetto/a, l'inabilitato/a, colui/co-

lei che è assoggettato a "procedure di crisi di impresa", chi è stato/a condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

4. I/le Consiglieri/e durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.-----

-----**Art. 16 - Consiglio Direttivo:**-----

-----**regole di convocazione, di funzionamento, di voto**-----

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente ogni qualvolta egli/ella lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei/delle Consiglieri/e.-----

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve essere spedito/a ai/alle Consiglieri/e almeno 6 (sei) giorni prima della data della riunione (nei casi di urgenza: almeno tre giorni prima), e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.-----

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ritenute comunque valide le adunanze a cui partecipano tutti/e i/le Consiglieri/e e tutti i membri dell'Organo di Controllo.-----

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste per l'assemblea; non sono ammesse deleghe.-----

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o, nei casi di sua assenza, o suo impedimento, o sua rinuncia a svolgere il ruolo, dal/la Vicepresidente; in subordine, esso è presieduto dal/dalla Consigliere/a più anziano/a di età, in subordine esso è presieduto da altro/a Consigliere/a eletto/a tra i/le presenti.-----

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite quando è presente la maggioranza dei/delle suoi/sue componenti; le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, per le quali si vota a scrutinio segreto.-----

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla verbalizzante appositamente nominato/a o legittimato/a ai sensi di legge. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.-----

-----**Art. 17 - Consiglio Direttivo: competenze**-----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo:-----

- a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;-----
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività nonché l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;-----
- c. deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione degli/delle associati/e;-----
- d. redigere gli eventuali Regolamenti Interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;-----
- e. fissare, per i/le nuovi/e associati/e, la quota associativa iniziale, determinandone l'ammontare nonché determinare le eventuali quote annuali successive;-----
- f. deliberare la convocazione dell'assemblea;-----
- g. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i/le dipendenti, oltre che con eventuali collaboratori/trici e consulenti esterni/e;-----
- h. ratificare o annullare i provvedimenti adottati d'urgenza dal/dalla Presidente;-----
- i. curare la tenuta dei Libri degli Organi dell'Associazione;-
- j. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, in conformità all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;-----
- k. adottare ogni altro provvedimento attribuito alla sua competenza dal presente Statuto, dai Regolamenti Interni o dalla Legge;-----
- l. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;-----
- m. la nomina del/della Direttore/rice Artistico/a, determinandone poteri, durata e compenso;-----
- n. la eventuale nomina dell'*Advisory Board*.-----

3. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri la legittimazione a compiere determinati atti o categorie di atti nei limiti della legge; nei limiti della delega, al/alla delegato/a spetta altresì la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio.-----

-----**Art. 18 - Consiglio Direttivo:** -----
-----**cessazione dei membri, loro sostituzione**-----

1. La carica di Consigliere/a cessa nelle seguenti ipotesi:---
- a. rinuncia (dimissioni), mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----
- b. revoca, deliberata dall'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, di persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;-----
- c. decadenza, conseguente a sopraggiunte cause di incompatibi-

lità, previste dall'articolo 15 dello statuto o dalla legge;--
d. decadenza eventuale, conseguente a perdita della qualità di associato/a, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente statuto o da altre eventuali cause previste dalla legge;-----

e. morte.-----

2. Nel caso in cui uno/a o più Consiglieri/e (ma non la maggioranza) cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei/delle candidati/e consiglieri non eletti/e nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I/Le Consiglieri/e così subentrati/e rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria, la quale dovrà decidere sulla loro eventuale conferma. Se confermati/e, essi/e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei/delle candidati/e non eletti/e, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I/Le Consiglieri/e così subentrati/e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.-----

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il/la Presidente o, in subordine, l'eventuale Vice Presidente, o, in sostituzione, il/la Consigliere/a più anziano/a di età, o, in subordine, l'Organo di Controllo, se nominato, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei/delle nuovi/e Consiglieri/e, i/le Consiglieri/e cessati/e rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.-----

-----**Art. 19 - Il/La Presidente: poteri, durata in carica**-----

1. Il/La Presidente è il/la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Vicepresidente.-----

2. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

3. Il/La Presidente è eletto/a direttamente dall'assemblea tra i/le propri/e associati/e.-----

4. Il/La Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del/la nuovo/a Presidente.-----

5. Il/La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha i seguenti compiti: di firmare gli atti e i documenti

che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli/delle associati/e che dei terzi; curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; convocare e presiedere l'assemblea degli/delle associati/e e il Consiglio Direttivo.-----

6. In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente viene sostituito/a dal/dalla Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo/a, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro/a Consigliere/a, salvi i casi in cui, in forza del presente statuto, risulta disciplinata compiutamente una legittimazione progressiva sostitutiva in capo ad altri soggetti all'uopo predeterminati; sono fatti salvi i casi in cui per legge sia necessaria idonea procura.--

7. Fatti salvi i casi in cui per legge sia necessaria idonea procura, ai soggetti sopra delegati dal Consiglio Direttivo spetta altresì la rappresentanza, rispetto ai terzi e in giudizio, nei limiti della delega.-----

---Art. 20 - Presidente: sua cessazione, sua sostituzione---

1. La carica di Presidente si perde per:-----

a. dimissioni (ossia rinuncia), rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----

b. revoca, deliberata dall'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, di persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;-----

c. decadenza, conseguente a sopraggiunte cause di incompatibilità, previste dallo statuto o dalla legge;-----

d. decadenza eventuale, conseguente a perdita della qualità di associato/a, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente statuto;-----

e. morte.-----

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Vice Presidente lo sostituisce, con gli stessi poteri e la stessa legittimazione, anche di rappresentanza verso i terzi e in giudizio, fino alla prossima prima utile convocazione dell'assemblea ordinaria, per la quale si integrerà l'ordine del giorno con la proposta di elezione del nuovo Presidente.-----

La disciplina prevista dal primo comma del presente articolo si applica anche al Vicepresidnete.-----

-----Art. 21 - L'Organo di Controllo:-----

-----composizione, durata in carica, funzionamento-----

1. Nei casi obbligatori previsti dalla legge oppure qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

2. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, scelti fra persone non associate, - almeno una delle qua-

li deve essere iscritta nel registro dei revisori legali, - oltre a due eventuali componenti supplenti; il Presidente è eletto dall'assemblea.-----

3. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.-----

4. Ai/Alle componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile.-----

5. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.-----

6. In caso di nomina di Organo di Controllo in forma collegiale, i/le relativi/e componenti possono intervenire alle riunioni del Collegio anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.-----

-----**Art. 22 - Organo di Controllo: competenze**-----

1. È compito dell'Organo di Controllo:-----

a. vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----

b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;-----

c. esercitare il controllo contabile;-----

d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo settore;-----

e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui al Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti di tale monitoraggio;-----

f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea (alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio).-----

2. Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.-----

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato; può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai/alle Consiglieri/e notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.-----

-----**Art. 23 - Revisione Legale dei Conti**-----

1. Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, qualora nominato, è formato da un unico/a componente, persona fisica o società, iscritti al Registro dei Revisori Legali, eletto dall'assemblea.-----

2. Esso rimane in carica 3 (tre) anni e il/la suo/a componente è rieleggibile.-----

3. Esso ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.-----

4. Delle proprie determinazioni, il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti redige verbale, nell'apposito Libro della Revisione Legale dei Conti, da conservare presso la sede dell'Associazione.-----

5. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti cessi dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.-----

6. Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti deve essere indipendente e deve esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale né può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 22, secondo comma, dello statuto, di cumulo della competenza di revisione legale in capo all'Organo di Controllo.-----

-----**Art. 24 - Responsabilità e Compensi**-----
-----**degli Organi dell'Associazione e di altri Soggetti**-----

1. I/Le Consiglieri/e, gli/le eventuali Direttori/rici Generali, i/le Componenti dell'Organo di Controllo e il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'Associazione, dei/delle creditori/rici dell'Associazione, dei/delle fondatori/rici, degli/delle associati/e e dei terzi, in conformità alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.-----

2. Ai/alle componenti degli Organi dell'Associazione e al Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti può essere attribuito un compenso individuale, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, purché nel rispetto dei limiti sanciti dal Codice del Terzo Settore e, in particolare, dall'articolo 8, secondo comma e terzo comma, lettera a). -----

3. Agli/alle stessi/e spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----**Art. 25 - Libri dell'Associazione**-----

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: il Libro degli Associati; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il Libro dei Volontari (se l'Associazione si avvale di Volontari/e, ai sensi dell'articolo 17 del CTS).-----

2. L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato, nonché il Libro della Revisione Legale, qualora sia stato nominato il Soggetto incaricato della Revisione Legale.-----

-----**Art. 26 - Destinazione del Patrimonio,**-----

-----**Assenza di Scopo di Lucro**-----

1. Il Patrimonio della Associazione è costituito:-----

a. dai beni immobili acquistati, a titolo oneroso o gratuito,

dall'Associazione;-----

b. dalle pubbliche e private contribuzioni, con destinazione espressa dal donante o dal contribuente oppure deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;-----

c. da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;-----

d. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;-----

e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.-----

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, di fondi e di riserve comunque denominate, a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, Consiglieri/e e ad altri/e componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di scioglimento individuale del rapporto associativo e, comunque, è vietato quanto previsto dall'articolo 8 del CTS.-----

-----**Art. 27 - Risorse economiche**-----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:-----

a. dalle rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;-----

b. dalle quote associative e i contributi degli/delle associati/e;-----

c. dalle erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati, versati all'Associazione per il raggiungimento del suo scopo;-----

d. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio, per delibera del Consiglio Direttivo;-----

e. dai proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 117/2017;-----

f. da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e nei limiti consentiti dalla legge.-----

-----**Art. 28 - Bilancio di esercizio**-----

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.-----

2. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----**Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**-----

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli/delle associati/e, sia in prima che in seconda convocazione.-----

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno/a o più liquidatori/trici e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.-----

-----**Art. 30 - Norme di rinvio**-----

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile nonché da eventuale altra normativa *pro tempore* vigente in materia.-----

F.to Paolo Baldessari-----

L.S. F.to Notaio Rita Fochesato-----